

**COMMISSIONE PROFESSIONALE
PARITETICA CANTONALE PER LE AUTORIMESSE**

Via S. Balestra 19
6900 Lugano
Tel. 091/921 15 51
Fax 091/923 53 65

Lugano, 13 febbraio 2006

*A tutte le aziende nel settore
delle autorimesse*

Egregi Signori,

in allegato vi trasmettiamo il nuovo CCL cantonale, aggiornato con le modifiche definite dalle parti dal 1997 al 31.12.2005.

Presso questa Segreteria sono disponibili gli esemplari che vi necessitassero per la distribuzione al vostro personale. Potrete richiederli tramite e-mail segretariato.lugano@ocst.com

Salari del personale di carrozzeria

Alcune autorimesse hanno, al loro interno, un reparto di carrozzeria. Per motivi di praticità e per evitare una controproducente divisione dei collaboratori, il personale ivi occupato viene generalmente sottoposto, come i colleghi di officina, al contratto collettivo di lavoro delle autorimesse e non a quello delle carrozzerie.

Questa prassi è corretta. Deve tuttavia essere evidenziato che, dal profilo salariale, questi dipendenti devono godere di retribuzioni almeno equivalenti a quelle fissate dal contratto collettivo nazionale delle carrozzerie. Il contratto delle autorimesse non prevede infatti, nella tabella salariale, una specifica posizione per i collaboratori di carrozzeria. La loro retribuzione deve perciò corrispondere almeno al salario minimo fissato dal contratto delle carrozzerie come da allegata tabella salariale, valida dal 01.01.2006.

Questo obbligo è stato recentemente confermato da una apposita sentenza.

Contributo professionale per i lavoratori annunciati con il formulario di "notifica di 90 giorni"

In relazione all'estensione degli accordi sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione Europea, vi comunichiamo che a partire dal **1° gennaio 2006** tutti i lavoratori annunciati con il formulario di notifica con validità 90 giorni, saranno tenuti al pagamento del contributo professionale conformemente ai disposti del Contratto Collettivo di lavoro e alle disposizioni emanate da questa Commissione Paritetica.

In questo senso, i loro nominativi e i dati personali dovranno figurare nel “conteggio annuale del contributo professionale” come pure nei conteggi trimestrali.

La trattenuta del contributo professionale dovrà figurare sul foglio paga del dipendente.

Vi invitiamo a voler applicare le procedure di cui sopra e, restando a disposizione per ogni informazione, distintamente salutiamo.

D. Tettamanti, segretario

Allegato: menz.